

Novità sul Welfare

Con la circolare. n. 32 del 20 marzo scorso, l'INPS fornisce istruzioni in materia di accesso all'indennità di disoccupazione NASPI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo (art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001), così come riformate dal Decreto conciliazione - lavoro. Presso il patronato Inac, tutte le informazioni e l'assistenza per accedere al beneficio.



Si alla Naspi sia in caso di congedo di paternità obbligatorio che alternativo

La formulazione generica della norma ha portato l'INPS a rigettare diverse domande presentate dai lavoratori a seguito di dimissioni durante il periodo protetto. Pertanto l'Istituto ha condiviso l'indirizzo interpretativo ministeriale secondo il quale, in assenza di specifica qualificazione, l'accesso alla NASPI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo. Su istanza del lavoratore sarà possibile procedere al riesame delle domande presentate e respinte.

Congedo di paternità di 10 giorni lavorativi

Il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 (cd. Decreto Conciliazione) ha introdotto il nuovo congedo di paternità obbligatorio con il quale il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi che diventano venti in caso di parto plurimo, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Entro lo stesso arco temporale, il congedo può essere fruito anche in caso di morte perinatale del figlio.

Resta il congedo di paternità alternativo a quello di maternità

Il Decreto, entrato in vigore il 13 agosto scorso, ha lasciato invariata la disciplina

del congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l'abbandono del minore da parte della madre o l'affidamento esclusivo del bambino al padre.

Divieto di licenziamento durante la tutela della maternità e paternità

Il TU sulla maternità e paternità prevede all' art. 54 un divieto di licenziamento e dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità. Il divieto decorre dall' inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino per le lavoratrici, e dal momento della fruizione del "congedo di paternità" per i lavoratori. Inoltre in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo protetto, l'art. 55, D.Lgs. N. 151/2001 riconosce il diritto alla NASPI, o analoghe indennità previste in caso di licenziamento e disoccupazione, senza essere tenuti al preavviso.



Il colloquio con l'ispettorato per la convalida delle dimissioni

Ai fini delle dimissioni rese durante il periodo tutelato, il lavoratore o la lavoratrice sono tenuti ad effettuare un colloquio, da remoto o in presenza, presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per la convalida delle dimissioni. La procedura si attiva con la compilazione e l'invio di un modulo di richiesta da parte dei soggetti interessati. Nei successivi 45 giorni, il servizio ispettivo è tenuto a rilasciare il provvedimento di convalida che viene inviato sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolve con effetto dalla data notificata nella iniziale comunicazione.

Indennità UNA TANTUM

Nuova una tantum per lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita iva iscritti alle gestioni previdenziali Inps. La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 30/04/2023. I professionisti iscritti esclusivamente ad una delle casse professionali devono presentare domanda alla cassa di appartenenza secondo le modalità dalle stesse previste. In caso di contemporanea iscrizione ad una cassa professionale e all'Inps la domanda va presentata all'INPS. L'importo è pari a 200 euro, elevabili fino a 350 in rapporto al reddito 2021.

In sede di domanda il richiedente la prestazione deve dichiarare, pena l'inammissibilità dell'istanza:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro per avere diritto all'importo base oppure di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 20.000 euro per ottenere la maggiorazione;
- di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza.



Consulenza e assistenza presso tutte le sedi del patronato Inac.

Invalidità civile al 75%, le agevolazioni 2023


La Legge di Bilancio 2023 introduce nuove misure in merito ai benefici riconosciuti a chi viene accertato un grado di invalidità superiore al 75%. Si tratta di misure già esistenti, prorogate o modificate, alle quali se ne affiancano altre nuove.

A seconda della gravità dell'invalidità riconosciuta, l'ordinamento attribuisce l'erogazione di tre tipi di indennità:

- Assegno di invalidità civile, per coloro con un'età inferiore a 67 anni, cui è riconosciuto un grado di invalidità almeno del 74%, a condizione che non si superi una certa soglia di reddito;
- Pensione di invalidità civile, destinata esclusivamente ai soggetti con un'età inferiore a 67 anni, riconosciuti invalidi al 100%, a condizione che non si superi una certa soglia di reddito;
- Indennità di accompagnamento, destinata a tutti gli invalidi civili al 100% con impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e/o a deambulare senza il supporto di ausili e/o di un accompagnatore;

Oltre alla pensione, la legge riconosce ai soggetti invalidi civili, ulteriori sostegni e benefici:

- potenziamento dell'Assegno Unico per le famiglie con figli affetti da disabilità. Per quanto riguarda le famiglie con disabili, sono stati stabilizzati gli interventi temporanei adottati col Decreto Semplificazioni. È previsto il riconoscimento dell'assegno unico a ciascun figlio, a prescindere dall'età, per un massimo di 175 euro mensili, a condizione che l'Isee sia pari o inferiore a 15 mila euro.



Nel caso, invece, in cui l'Isee risulti essere superiore a 40 mila euro la cifra si riduce fino a 50 euro. A queste cifre si aggiungono ulteriori maggiorazioni per figli disabili fino a 21 anni della somma di:

- 85 euro nel caso di disabilità media (titolari di indennità di frequenza, ipovedenti gravi, invalidi dal 67% al 100%);
- 95 euro nel caso di disabilità grave (titolari di riconoscimento di handicap con connotazione di gravità, ciechi parziali, invalidi al 100%);
- 105 euro nel caso di non autosufficienza (in cui rientrano i titolari di indennità di accompagnamento per invalidità o cecità civile assoluta);
- confermati, anche i 120 euro mensili aggiuntivi per le famiglie con almeno un figlio disabile a carico.
- proroga dello smart working semplificato per i lavoratori diversamente abili, confermata dalla Legge di Bilancio, ma con una serie di forti restrizioni.

Ne possono usufruire tutti i dipendenti pubblici e privati, per i quali il datore di lavoro può prevedere l'assegnazione a diversa mansione, purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza che ciò incida sulla retribuzione. Si restringe la platea di soggetti che possono ricorrervi, ossia solo i lavoratori affetti da patologie e condizioni realmente gravi e comprovate da specifiche certificazioni mediche.

Definizione agevolata dei debiti

I debiti dei contribuenti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative, possono essere sanati con l'intervento degli stessi contribuenti. Gli interessati possono estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora ed il cosiddetto aggio. Il dovuto si riduce al capitale (imposte/contributi), alle spese per le procedure esecutive ed i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada la definizione interessa gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. Entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate servizio Riscossione. È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.



Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata decade ed i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Anche gli omessi versamenti dei contributi previdenziali possono essere sanati. Se i debiti in questione, interessano enti di previdenza privati, la definizione agevolata può essere richiesta solo se gli stessi hanno deliberato in tal senso. Ad oggi, gli enti che consentono la definizione in commento sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
- CNPR - Cassa Ragionieri;
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Dichiarazione dei redditi - Il modello 730 al Caf Cia

Ci siamo! Da qui al 30 settembre i contribuenti interessati, per lo più pensionati e dipendenti, potranno trasmettere all'Agenzia delle entrate, tramite il Caf Cia Srl, la loro dichiarazione dei redditi. Ricevere i rimborsi o pagare le imposte tramite il modello 730 è più facile e meno oneroso. La premura di prenotare per tempo un appuntamento al Caf Cia Srl interessa soprattutto chi deve ricevere un rimborso fiscale: prima lo trasmettono prima lo incassano! Al Caf Cia Srl siamo pronti, prendi il tuo appuntamento ed usufruisci di un servizio di qualità a costi contenuti.



Attività sportive dei ragazzi, detraibilità

Le spese sostenute per far svolgere attività sportive ai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, da diritto ai familiari di cui sono a carico fiscalmente, di beneficiare della detrazione del 19% dall'Irpef. . Spetta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La spesa va documentata tramite bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui risulti la modalità tracciabile del versamento. Il documento che attesta la spesa deve riportare:



- i dati identificati della struttura che ha percepito la somma: ditta, denominazione o ragione sociale o cognome e nome, se persona fisica; sede o residenza, codice fiscale;
- la causale del pagamento: iscrizione o abbonamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato;

- i dati anagrafici del ragazzo;
- il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Genitori separati e detrazione figli a carico

Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento congiunto dei figli, in mancanza di accordo tra le parti, la detrazione spetta nella misura del 50% a ciascuno dei genitori. Tuttavia, di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questa possibilità consente di beneficiare per intero della detrazione per i figli a carico spettante, nel caso in cui uno dei genitori possiede un reddito basso, con un'imposta conseguente che non gli consentirebbe di ottenerla in tutto o in parte.



Detrazione per mutui cointestati

Attenzione al massimo detraibile se uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione.

In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è prevista la detrazione dall'Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La detrazione va calcolata sull'importo massimo di €4mila.

Se il mutuo è cointestato, il limite massimo appena citato deve essere ripartito tra i mutuatari in base alle diverse percentuali individuabili nel contratto di mutuo. La ripartizione del limite di spesa deve essere effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell'immobile. L'unica eccezione è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, ma a condizione che quest'ultimo abbia diritto alla detrazione.



Anp-Cia, una nuova questione agraria per ridare slancio al settore

Il progetto di rilancio dell'Organizzazione si lega alle battaglie del passato, celebrate all'Istituto Cervi nell'anniversario della legge che abolì la mezzadria

“Ha affermato il ruolo dell'agricoltore come moderno imprenditore, in grado di competere nel mercato nazionale e internazionale”. Così il **presidente nazionale Anp-Cia, Alessandro Del Carlo** a commento dell'anniversario dall'entrata in vigore della Legge 203 nel 1982. In questa occasione, **Cia-Agricoltori Italiani** ha riunito l'esecutivo nazionale dell'organizzazione all'Istituto Cervi a Gattatico (RE) per celebrare il superamento del modello arcaico della mezzadria e auspicare -allo stesso tempo- una nuova “questione agraria” per un settore che ha necessità di innovazioni agronomiche, commerciali e organizzative. Un progetto di rilancio già annunciato nella Conferenza economica di Cia, che si presenta come il risultato naturale di una lunga storia di battaglie politiche al fianco dei produttori.

“Il contadino mezzadro ha lottato per rivendicare i suoi diritti e superare una condizione di subalternità. Con l'approvazione della Legge 203 e la creazione di contratti d'affitto come dichiarato dal professor Marco Moroni (Università Politecnica delle Marche), si è dato lo stimolo a un nuovo modello imprenditoriale che ha modificato per sempre l'agricoltura italiana, contribuendo a dare un forte impulso alla crescita economica del Paese”.

“Quella legge è stata promulgata in una stagione di grandi traguardi raggiunti sul piano dei diritti civili e sociali, già iniziata con lo Statuto dei lavoratori”, a sostenerlo è l'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, Alessandro Mammi. Gli fa eco la presidente dell'Istituto Alcide Cervi, Albertina Soliani: “Le battaglie di Cia in questi decenni sono state fondamentali nella storia del Paese: hanno riaffermato quella scelta di libertà e democrazia per cui è stato versato il sangue dai nostri partigiani”.

“L'agricoltura deve ridare dignità sociale agli agricoltori e l'associazionismo professionale non ha solo l'obiettivo di tutela dei redditi, ma deve guardare anche alla coesione sociale e alle relazioni comunitarie”, ha dichiarato il prof. Pazzagli (Università del Molise). “In questo contesto, è importante ricordare l'importanza della Legge 203 nell'aver dato diritti, opportunità e un nuovo ruolo alle donne -ha dichiarato Pina Terenzi, la presidente di Donne in Campo-Cia-. E' grazie al lavoro svolto dalle donne nelle aziende agricole che si è potuto sviluppare negli anni quel concetto di multifunzionalità legato all'ospitalità negli agriturismi, alle fattorie didattiche e alla vendita diretta, che ha ridisegnato tutta l'economia rurale italiana”.

Quella evocata durante l'iniziativa è anche una storia di crescita e formazione per i giovani di Agia-Cia, che hanno ricevuto il testimone dalla generazione precedente e guidano un'agricoltura vocata alla resilienza e alla sostenibilità, anche grazie alle nuove soluzioni hi-tech. “La giornata di oggi ci ricorda come sia giusto continuare a credere, combattere e vincere le battaglie che ci portano a essere nuovamente proprietari della nostra terra, restituendole il suo valore vitale” ha dichiarato Martina Codeluppi, vicepresidente Agia-Cia. “In questa occasione vogliamo ricordare il passato scongiurando il pericolo di una “nuova mezzadria” -ha dichiarato il presidente nazionale, Cristiano Fini-, dando voce ai diritti di chi opera nel settore, in una prospettiva di futuro e di dignità. Cia si distingue, infatti, per avere a cuore non solo i problemi economici degli agricoltori, ma anche per

portare avanti battaglie come quella contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera, oltre alla tutela dei diritti dei più deboli e dei pensionati”.



ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE:

l'indirizzo e-mail da cui ricevete la newsletter, direttiadiritti@cia.it viene letto in sede nazionale.

Utilizzare solo per risposte sulla la gestione della newsletter, approfondimento notizie, informazioni sui servizi offerti dai centri servizi alla persona, tramite Caf-Cia, Patronato Inac e Anp-Cia.

Per appuntamenti, gestione pratiche e invio documenti rivolgersi direttamente all'ufficio che abitualmente gestisce i vostri servizi. Se non avete più i recapiti, potete chiederli scrivendoci ed indicando la provincia ed il comune dove vi trovate e ve li forniremo.

**RIVOLGITI CON FIDUCIA AI NOSTRI UFFICI
TROVERAI PERSONALE QUALIFICATO A TUA DISPOSIZIONE**



[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)